

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 282/02)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche	Questa è la prima pubblicazione	EN 71-1:2014 Nota 2.1	28.2.2019
CEN	EN 71-2:2011+A1:2014 Sicurezza dei giocattoli — parte 2: Infiammabilità	13.6.2014	EN 71-2:2011 Nota 2.1	30.9.2014
CEN	EN 71-3:2013+A3:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 3: Migrazione di alcuni elementi	Questa è la prima pubblicazione	EN 71-3:2013 +A1:2014 Nota 2.1	28.2.2019

Nota 1: Per il piombo, a decorrere dal 28 ottobre 2018 i valori limite di migrazione sono i seguenti: 2,0 mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile; 0,5 mg/kg di materiale per giocattoli liquido o coloso; 23 mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura. Cfr. direttiva (UE) 2017/738 (GU L 110 del 27.4.2017, pag. 6).

Nota 2: Per il cromo (VI), a decorrere dal 18 novembre 2019 i valori limite di migrazione sono i seguenti: 0,02 mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile; 0,005 mg/kg di materiale per giocattoli liquido o coloso; 0,053 mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura. Cfr. direttiva (UE) 2018/725 (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 29).

CEN	EN 71-4:2013 Sicurezza dei giocattoli — parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse	28.5.2013		
CEN	EN 71-5:2015 Sicurezza dei giocattoli — parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica	13.11.2015	EN 71-5:2013 Nota 2.1	31.5.2016
CEN	EN 71-7:2014+A2:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova	Questa è la prima pubblicazione	EN 71-7:2014 Nota 2.1	28.2.2019

Nota 1: Per il conservante autorizzato climbazolo (allegato B, tabella B.1, voce 22 della norma EN 71-7:2014+A2:2018) la presunzione di conformità si applica fino ad una concentrazione massima consentita dello 0,2% (non dello 0,5%). Questa decisione è basata sul documento «ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13» of the Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) «[Addendum al parere sulla sostanza climbazolo (P64), rif. SCCS/1506/13]» del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) adottato successivamente alla pubblicazione della norma CEN.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf

Nota 2: I conservanti autorizzati a) miscela di 5-cloro-2-metil-isotiazolin-3(2H)-one e 2 metilisotiazolin-3(2H)-one con cloruro di magnesio e nitrato di magnesio e b) 2 metilisotiazolin-3(2H)-one (MIT) (voci 31 e 32 della norma sostituita EN 71-7:2014) sono stati limitati ad a) 1 mg/kg (tenore limite) e b) 0,25 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli dalla direttiva (UE) 2015/2117 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 23). Entrambi i tenori limite sono applicabili dal 24 novembre 2017. La norma sostituita pertanto non fornisce più la presunzione di conformità per questi due conservanti.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico	Questa è la prima pubblicazione	EN 71-8:2011	28.2.2019
CEN	EN 71-12:2013 Sicurezza dei giocattoli — parte 12: N-nitrosamine e sostanze N-nitrosabili	29.6.2013		
CEN	EN 71-13:2014 Sicurezza dei giocattoli — parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi	13.6.2014		
CEN	EN 71-14:2014+A1:2017 Sicurezza dei giocattoli — parte 14: Trampolini per uso domestico	Questa è la prima pubblicazione	EN 71-14:2014 Nota 2.1	28.2.2019
Cenelec	EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici IEC 62115:2003 (Modificata) + A1:2004	11.8.2011		
	EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013	29.6.2013		
	EN 62115:2005/A11:2012	15.11.2012	Nota 3	15.11.2012
	EN 62115:2005/A12:2015	12.6.2015	Nota 3	3.6.2017
	EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011	19.10.2011		
	EN 62115:2005/A2:2011 IEC 62115:2003/A2:2010 (Modificata)	11.8.2011	Nota 3	11.8.2011

- (¹) OEN: Organizzazione europea di normazione:
— CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (<http://www.cen.eu>)
— Cenelec: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (<http://www.cenelec.eu>)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (<http://www.etsi.eu>)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

NOTA:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 ⁽¹⁾.
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «.../AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

⁽¹⁾ GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.